



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE

dr.ssa Anna Baroncini in data 23.10.2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9532/2023 R.G. cont.

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art.417 bis cpc, avv. Maria Grassi

RESISTENTE

OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e differenze retributive.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20.3.2023, la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso il Ministero dell'Istruzione, causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola ed ai relativi aumenti stipendiali per i periodi in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero; l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto, una volta conseguita l'immissione in ruolo, ad ottenere la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato; l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2 commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; per l'effetto la condanna dell'amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della lavoratrice, in ossequio al principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato; per l'effetto la condanna del Ministero convenuto ad inquadrarla, a decorrere dal 1.9.2011, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di Collaboratore Scolastico e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 7, mesi 0, giorni 7, o comunque a collocarla nella corretta posizione lavorativa maturata o ritenuta di giustizia; la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma lorda di euro 4.170,78 oltre ratei di 13° mensilità a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Deduceva la ricorrente a sostegno della pretesa azionata:



di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione a tempo indeterminato con qualifica di Collaboratore Scolastico, dal 1.9.2011, in servizio presso l'Istituto Nando Martellini di Roma; di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizi in scuole statali in forza di vari contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente per complessivi anni 7, mesi 0, giorni 7;

di avere in tali servizi precari espletato le stesse e identiche mansioni svolte dai colleghi di ruolo;

che la ricostruzione di carriera operata dal Dirigente Scolastico sulla base della normativa nazionale vigente - in specie DLgs 297/1994 e CCNL Comparto Scuola - risulta illegittima, disattendendo totalmente la Direttiva comunitaria 1999/70/CE che stabilisce il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, laddove svolgano la stessa mansione.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il Ministero dell'Istruzione si costituiva,

- eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Istituto scolastico presso cui la docente presta servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99, ossia che "a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica";

- eccependo la prescrizione parziale del credito, per gli anni antecedenti il 2018;

- contestando la fondatezza nel merito della pretesa – in virtù di considerazioni essenzialmente legate al rapporto tra le fonti del diritto – pretesa di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. Cpc.

Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da dispositivo.

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'amministrazione convenuta, in quanto l'attribuzione di una determinata funzione ad un



organo periferico dell'amministrazione stessa e la sottoscrizione del contratto da parte del Dirigente Scolastico, dipendente del Ministero, non inficiano la qualità di datore di lavoro del Ministero che, proprio in quanto datore di lavoro, è legittimato passivo rispetto a qualsiasi pretesa inerente il rapporto.

Nel merito, l'art 569 del DLgs. 297/94 (intitolato "*Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera*") stabilisce: "*1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. 4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili*".

L'art. 570 dello stesso DLgs. prevede: "*1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. 2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo*".

D'altronde, il trattamento economico fondamentale del personale scolastico, docente ed ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni -).

La clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata "Principio di non discriminazione", prevede, nei suoi punti 1 e 4:



1) *Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;*

4) *I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.*

La Corte di Giustizia CE aveva già avuto modo di pronunciarsi in materia con la sentenza 13.9.2007 n. 307 Del Cerro Alonso e con la sentenza n.444 del 22.12.2010 Gavieiro-Torres).

La Corte ha precisato che *“La clausola, punto 1, dell’accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice... (punto 78 sent. Gavieiro-Torres); ...si deve rammentare che gli amministratori qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità ...”* (punto 82 sentenza Gavieiro).

Si deve quindi concludere innanzitutto che il giudice italiano debba applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame, di per sé sufficientemente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.

Ai fini dell’applicabilità della clausola 4 è poi irrilevante il fatto che la disparità di trattamento produca effetto quando il lavoratore è ormai stato assunto a tempo indeterminato dato che, come si legge nella sentenza CGUE Valenza ed altri: *“34. Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell’accordo quadro (v. sentenza Rosado Santana, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 37).*



35. Infatti...le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo indeterminato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare l'anzianità e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo. Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristiche inerenti a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4 dell'accordo quadro, di cui le ricorrenti...si asseriscono vittime, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratrici a tempo determinato, nessun rilievo presenta la circostanza che esse nel frattempo siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, cit., punto 42).

36. Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4 dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando criteri differenti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di detta disposizione, né dal contesto in cui questa si colloca, che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana, cit., punto 43).

37. Escludere a priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare – in sprezzo all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 – l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).".

Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha pure chiarito che " La nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1...deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che



l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato; la clausola 4, punto1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato.” (sentenza Del Cerro Alonso).

La Corte di Giustizia, ribadendo questi principi, nella sentenza Gavieiro ha affermato: *“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri ...(punto 43); la nozione di “ condizione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria...” (punto 55).*

Di tali principi la Suprema Corte ha fatto puntuale applicazione con riferimento alla presente fattispecie, statuendo che *“in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art.569 del DLgs n.297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti di due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 31150/2019).*

Alla luce della difesa del Ministero - che non contestava i servizi a tempo determinato svolti dalla ricorrente, né l'espletamento di mansioni identiche a quelle svolte dall'omologo personale di ruolo, ma si limitava a porre questioni sul rapporto tra fonti del diritto nazionali e so-



vrnazionali - nonché in assenza di evidenti errori di metodo e/o di calcolo, non vi è motivo per disattendere i conteggi delle differenze retributive maturate, allegati da parte ricorrente. In sintesi, nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato di avere svolto, durante il periodo di lavoro a tempo determinato, le stesse attività di coloro che lavoravano a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo – circostanza peraltro del tutto verosimile - ed il Ministero non ha mosso specifiche contestazioni in punto di fatto.

Alla luce di quanto sinora esposto, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 del DLvo 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera della ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo.

Orbene, l'anzianità di servizio si dovrà computare integralmente, tenendo conto delle annualità corrispondenti agli incarichi di supplenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge 124/99.

Alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte in materia, il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive e in specie, per quanto riguarda il 2013 dall'art.1, comma 1, lett. b DPR 122/2013 deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire a fini giuridici nella progressione di carriera (Cass.16133/2024).

La Corte ha affermato infatti che una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefissato emanando quelle disposizioni” (sent. cit.)

Deve tuttavia trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, alla luce della recente statuizione sul punto della Suprema Corte Sezioni Unite, a mente della quale “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus” (SU sentenza n.36197/2023).



La privatizzazione non ha comportato infatti una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato, conservando il primo un diverso grado di stabilità ai sensi dell'art.51, comma 2, DLgs 165/2001.

Conseguentemente la ricorrente medesima ha diritto per il suddetto periodo alla ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici in applicazione delle disposizioni contrattuali previste per il personale assunto a tempo indeterminato, pari ad anni 7, mesi 0, giorni 7, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso e quantificate nel conteggio in euro 564,00 oltre interessi.

La puntuale contestazione dei conteggi, seppure in via subordinata rispetto all'assunto principale della non operatività diretta della clausola di non discriminazione, era d'altronde onere della parte datoriale che non ha inteso provvedervi.

La spettanza dei soli interessi è d'altronde avallata Corte di Cassazione laddove statuisce che l'art. 22 legge n. 724/1994 opera in forza non già del carattere privato del rapporto di lavoro quanto della natura pubblica del datore di lavoro, richiamate le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata degli accessori sui crediti di lavoro secondo la "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 459/2000 (Cass. Civ., sez. lav., 11/08/2014, n. 17869).

Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

riconosce il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola ed ai relativi aumenti stipendiali per i periodi in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero;

accerta e dichiara il diritto della ricorrente, una volta conseguita l'immissione in ruolo, ad ottenere la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;



condanna l'amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della lavoratrice in ossequio al principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato Direttiva comunitaria 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;

per l'effetto condanna il Ministero convenuto ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1.9.2011, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di Collaboratore Scolastico e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 7, mesi 0, giorni 7;

condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 564,00 oltre ratei di 13° mensilità a titolo di differenze stipendiali a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL Comparto Scuola.

Condanna il Ministero dell'istruzione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Roma, 23.10.2024

II GIUDICE
Dott.ssa Anna Baroncini

